

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONTRATTO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLA ASL DI RIETI, SUDDIVISO IN 14 LOTTI

CIG vari

Il giorno 21/12/2016, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. MANUEL FESTUCCIA, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa LAURA FIGORILLI, prot. n. 34178 del 28/06/2016, per la stipula del presente contratto;

E

La EBM Elettronica Bio Medica S.r.l., P.IVA 00527500540, con sede legale in Foligno (PG), Via Francesco Bettini n. 13, rappresentata da [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato;

PREMESSO che

- a) che con atto deliberativo n. 520/DG del 17/06/2015, ai sensi dall'art. 59 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è stata indetta una procedura di gara aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, di durata biennale con possibilità di un ulteriore affidamento pari a due anni rinnovabili di anno in anno, mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo stesso senza rilancio del confronto competitivo, per il servizio di ventiloterapia domiciliare occorrente all'Azienda USL di Rieti, suddiviso in 14 lotti;

JL

- b) che con atto deliberativo n. 1099/DG del 27/09/2016 è stata aggiudicata la procedura di gara, finalizzata alla conclusione del sopracitato accordo quadro con più operatori economici per il servizio di ventiloterapia domiciliare, agli operatori di cui all'allegato n. 1 al presente contratto, che hanno accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- c) che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- d) che sono in corso di acquisizione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma degli artt.41 e 42 del D. Lgs 163/2006, previsti nel disciplinare di gara;
- e) che è necessario dare urgente esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs 163/2006 stante la necessità di procedere con le attività previste dalla procedura in argomento da svolgere con la necessaria programmazione;
- f) che la stipula del presente accordo quadro non è fonte di obbligazioni per la ASL nei confronti degli operatori economici, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura. Il presente accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere le singole forniture che saranno successivamente richieste, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità del presente accordo;

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale

Il presente accordo quadro disciplina, secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli del capitolato speciale d'appalto, l'erogazione del servizio di ventiloterapia domiciliare ai destinatari di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprendente:

- messa a disposizione di ventilatori della tipologia prescritta

- somministrazione del materiale di consumo necessario all'utilizzo del ventilatore
- garanzia di funzionalità continua (continuità terapeutica), mediante servizi di assistenza tecnica e manutenzione
- presa in carico dei presidi di proprietà dell'Azienda

Il presente accordo quadro non fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze dell'Azienda USL Rieti - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia, così come riportati nell'allegato 1 al Capitolato Speciale d'appalto.

Con gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro l'Azienda USL sottoscriverà, nel periodo di validità dell'accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che saranno aggiudicati secondo i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

1. alla Società fornitrice i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario prescrittore, maggiormente idonei al raggiungimento del beneficio sperato per il paziente;
2. in caso di assenza di indicazioni da parte del prescrittore, o di prescrizione dello stesso prodotto offerto da parte di più Società fornitrici contemporaneamente, verrà adottato un meccanismo di rotazione, per ciascun lotto, secondo l'ordine riportato nell'allegato 1 al presente accordo in premessa citato.

Per i pazienti già in carico alla ASL Rieti al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, secondo le indicazioni del competente servizio della ASL, dovrà essere garantita la funzionalità continua del ventilatore attualmente in uso e assicurati i servizi di manutenzione. In tal caso, sarà cura del competente servizio della ASL ed obbligo della Società fornitrice accettarne le decisioni, effettuarne la riconduzione (ai fini economici e contrattuali), secondo tempistica e modalità che saranno stabilite dall'Azienda, all'interno di uno dei profili assistenziali (lotti) di gara, sulla base della affinità tra ventilatore in uso, tipologia di paziente e tipologia di presidio in gara.

Nel caso in cui la Società fornitrice del ventilatore attualmente in uso non sia sottoscrittrice dell'accordo quadro o non sia più in grado di fornire il presidio, i pazienti saranno presi in carico dall'operatore economico sottoscrittore del presente

Handwritten signature or initials in blue ink.

accordo ed individuato secondo i criteri sopra delineati, fermo restando la disponibilità, da parte della stessa, del ventilatore attualmente in uso o di ventilatore ritenuto comunque idoneo dal competente servizio della ASL.

ARTICOLO 2 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente accordo quadro ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 22/12/2016, con possibilità, a discrezione della ASL, di un ulteriore periodo di affidamento pari a due anni, rinnovabili di anno in anno, previa adozione di apposita deliberazione.

Gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo sono pertanto impegnati, in forza delle eventuali opzioni di rinnovo, all'esecuzione del contratto senza che possano sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Al termine del periodo su indicato è facoltà della ASL, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere agli operatori economici sottoscrittori dell'accordo una proroga tecnica, temporanea e finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione. I fornitori si impegnano sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, una convenzione CONSIP Spa (ex art. 26 L. n. 488/1999) o una gara regionale relativa ai prodotti messi in gara nel presente capitolato, la ASL di Rieti si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla CONSIP o dalla Regione, se più favorevoli. Inoltre, qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinano la materia in maniera diversa, il presente contratto sarà automaticamente risolto.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'accordo quadro

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti di gara che la ASL attiverà nel biennio di durata contrattuale, ammonta ad € 1.252.630,80 oltre IVA, come analiticamente distinto e indicato per ogni singolo lotto nel prospetto di sintesi (allegato n. 2 al presente contratto), dove sono riportate le condizioni economiche prestabilite,

distinte per i nuovi pazienti e per i pazienti già in carico all'ASL di Rieti, che corrisponderanno a quelle massime rimborsabili.

Gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'ASL di Rieti non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, con ciascun singolo sottoscrittore, potrà essere anche pari zero.

Si rammenta che l'accordo quadro fissa, per ciascun lotto di fornitura, il prezzo e tipologia, mentre i quantitativi di fornitura restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL.

ARTICOLO 4 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda USL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti secondo il meccanismo dello “SPLIT PAYMENT” (art. 5 D.M. 23/01/2015) e dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio/fornitura espletato, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto/ordinativo nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento.

La società fornitrice dovrà inviare con cadenza mensile (entro il 5° giorno del mese successivo rispetto a quello di competenza), ai Distretti la relativa pre-fattura elaborata su foglio excel per singolo paziente che verrà dagli stessi autorizzata. Previo riscontro dei distretti, al DEC dovrà essere inviata la fattura riepilogativa mensile che sarà sempre suddivisa per singolo Distretto e separatamente per ciascuna tipologia di servizio prestato, alle quali dovranno essere allegati, su foglio excel, gli elenchi di tutti i pazienti in carico e i giorni di terapia effettuati.

Laddove il riscontro non avvenga entro i 5 (cinque) giorni successivi all'invio delle prefatture, la società potrà emettere la fattura, fermo restando i controlli successivi e l'emissione delle eventuali relative note di credito ad opera del DEC.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

I crediti degli operatori economici che aderiscono al presente Accordo Quadro nei confronti della ASL di Rieti non possono essere ceduti senza il consenso

dell'Amministrazione stessa.

La ASL, nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione della fornitura/servizio a quanto previsto nel presente accordo e nel successivo contratto/ordinativo, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti. I termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la società fornitrice potrà sospendere il servizio/fornitura e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Gli operatori economici che aderiscono all'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente contratto, accettano di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

ARTICOLO 5 - La tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, gli operatori economici che aderiscono al presente Accordo Quadro sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli operatori economici sottoscrittori del presente contratto devono rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

Gli operatori economici devono riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Gli operatori economici devono verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta,



un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 6 – Contestazioni e penalità

Per la caratteristica di servizio pubblico, l'attività oggetto del presente accordo non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente alla ASL di Rieti di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di forniture e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Ove, dalle procedure di controllo di cui all'art. 13 del C.S.A., emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, la ASL di Rieti ha facoltà di intimare all'operatore economico di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'operatore economico è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'operatore economico sarà tenuto, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per evento o per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

Apparecchiature

Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della società di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Consegna di materiale di consumo non conforme a quello prescritto

Il verificarsi dell'evento, contestato formalmente dalla ASL, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento/00), per evento.

Servizio 24 ore su 24:

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, comunicata dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 200,00 (duecento), per evento.

Ulteriori obblighi:

L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente accordo quadro, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento), per evento.

Se l'operatore economico sarà sottoposto al pagamento di due penali, lo stesso si intende escluso dall'accordo quadro. In tal caso la ASL incamererà la garanzia fidejussoria posta a garanzia del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

Agli importi delle penali sopra indicate potranno essere aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL di Rieti, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)

La ASL di Rieti in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine,



l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo alla prima fattura non pagata (anche se relativa ad altri appalti) o sul deposito cauzionale, a discrezione del RUP.

ARTICOLO 7 – Clausola risolutiva espressa

La ASL procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, quando il fornitore e/o il personale comunque utilizzato per la gestione del servizio/forniture, non abbiano i requisiti o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'amministrazione comunque si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell'appalto, non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente accordo o dai successivi ordinativi/contratti. Detta risoluzione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo per fatto imputabile al fornitore;
- forniture di prodotti difformi dai requisiti richiesti e non conformi a quelli campionati all'atto di presentazione dell'offerta o dimostrato malfunzionamento degli stessi e contestati oltre la seconda volta;
- ritardo della fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- mancata sostituzione dei prodotti contestati e della manutenzione delle apparecchiature reiterate oltre la seconda volta;

- in caso di fallimento o di frode;
- qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP o aggiudicazione di gara regionale centralizzata per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, e l'aggiudicatario non intenda allinearsi alle relative quotazioni economiche.
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria ed il risarcimento dei danni derivanti, anche mediante trattenuta sull'importo dovutole per i servizi e/o forniture già effettuati.

La società fornitrice dovrà comunque, se richiesto dall'Azienda USL, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio dell'ASL medesima, provocare danno alla stessa. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

La società fornitrice rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

ARTICOLO 8 - Clausola di recesso ex art. 1373 C.C.

La ASL ha la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di:

- giusta causa;
- la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia di prestazioni;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente accordo da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- reiterati inadempimenti degli operatori economici sottoscrittori dell'accordo.

Tale facoltà non è concessa all'operatore sottoscrittore del presente accordo.

L'operatore economico dovrà comunque, se richiesto dalla ASL, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio della ASL medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, l'operatore economico ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

ARTICOLO 9 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore economico

Qualora l'operatore economico dovesse disdire il presente accordo prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, la ASL di Rieti sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale.

L'operatore economico stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio e/o fornitura, o parte delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

ARTICOLO 10 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, gli operatori economici, sottoscrivendo il presente accordo quadro, attestano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 11 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

Gli operatori economici che aderiscono al presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prendono atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegnano ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine gli operatori economici sottoscrittori si impegnano a trasmettere e mettere

a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'operatore economico assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ARTICOLO 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è territorialmente competente il Tribunale di Rieti.

ARTICOLO 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 15 – Allegati

Si allegano materialmente al presente accordo:

1. prospetto meccanismo di rotazione
2. condizioni economiche

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente accordo:

- A. capitolato speciale di gara
- B. offerte tecniche degli operatori sottoscrittori dell'accordo quadro
- C. offerte economiche

D. DUVRI

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

A.S.L. Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l.

Amministratore Delegato

Fabio Faltoni

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 - oggetto generale; articolo 2 - durata dell'accordo quadro; articolo 3 - corrispettivo dell'accordo quadro; articolo 4 - liquidazione e pagamenti; articolo 5 - la tracciabilità dei flussi finanziari; articolo 6 - contestazioni e penalità; articolo 7 - clausola risolutiva espressa; articolo 8 - clausola di recesso ex art. 1373 c.c.; articolo 9 - disdetta del contratto da parte dell'operatore economico; articolo 10 - clausola anti pantouflage; articolo 11 - adempimenti ai sensi del d.p.r. n. 62/2013; articolo 12 - spese contrattuali; articolo 13 - controversie articolo 14 - rinvio.

Data 21/12/2016

EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l.

Amministratore Delegato

██████████



		n. 1) EBM Electronica Bio Medica Srl	n. 2) LINDE MEDICALE Srl	n. 3) MEDICAIR CENTRO Srl	n. 4) MEDIGAS ITALIA Srl	n. 5) SAPIO LIFE Srl	n. 6) VITALAIRE ITALIA Spa	n. 7) VIVISOL Srl
LOTTO 1	CPAP	4°	5°	6°	7°	1°	2°	3°
LOTTO 2	AUTOCAPAP	4°	5°	6°	7°	1°	2°	3°
LOTTO 3	BIPAP (n. 20) BIPAP AUTO(n. 2)		4°	5°	6°	1°	2°	3°
LOTTO 4	BIPAP ST		6°	1°	2°	3°	4°	5°
LOTTO 5	BIPAP AVAPS		2°	3°	4°	5°	6°	1°
LOTTO 6	VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO -ADATTATIVA (ASV)		3°	4°	5°	6°	1°	2°
LOTTO 7	PRESSUMETRICO <16 H INVASIVA - NON INVASIVA		5°	6°	1°	2°	3°	4°
LOTTO 8	PRESSUMETRICO >16 H INVASIVA - NON INVASIVA		1°	2°	3°	4°	5°	6°
LOTTO 9	PRESSO-VOLUMETRICO <16 H INVASIVA - NON INVASIVA		1°	2°	3°	4°	5°	6°
LOTTO 10	PRESSO-VOLUMETRICO >16 H INVASIVA - NON INVASIVA		5°	6°	1°	2°	3°	4°
LOTTO 11	APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE	3°		4°		5°	1°	2°
LOTTO 12	MOBILIZZATORE SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO	1°	2°		3°	4°	5°	
LOTTO 13	ASPIRATORI	1°	2°	3°			4°	5°
LOTTO 14	SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO AD ALTI FLUSSI, UMDIDRICATO E RISCALDATO		1°	2°	3°	4°	5°	

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA VENTILATORE	FABBISOGNO MEDIO ANNUO	GIORNATE DI TERAPIA BIENNALE	COSTO GIORNATA TERAPIA NUOVI ASSISTITI EURO	COSTO BIENNALE NUOVI PAZIENTI EURO	STIMA NUMERO VENTILATORI DI PROPRIETA' ASL	GIORNATE DI TERAPIA BIENNALE PAZIENTI IN CARICO	COSTO GIORNATA TERAPIA PAZIENTI GIA' IN CARICO EURO	COSTO BIENNALE PAZIENTI IN CARICO EURO	CIG	IMPORTO DI GARA EURO
LOTTO 1	CPAP	115	86.250	1,3	112.125,00	750	547.500	0,5	273.750,00	63272904E2	385.875,00
LOTTO 2	AUTOCPAP	11	8.250	2	16.500,00	19	13.870	0,5	6.935,00	632729887A	23.435,00
LOTTO 3	BIPAP (n. 20) BIPAP AUTO(n. 2)	22	16.500	3,6	59.400,00	242	176.660	1	176.660,00	63273083BD	236.060,00
LOTTO 4	BIPAP ST	2	1.500	4	6.000,00	2	1.460	1	1.460,00	6327310563	7.460,00
LOTTO 5	BIPAP AVAPS	13	9.750	7	68.250,00	40	29.200	2	58.400,00	6327320DA1	126.650,00
LOTTO 6	VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO - ADATTATIVA (ASV)	3	2.250	9	20.250,00	9	6.570	2	13.140,00	632732843E	33.390,00
LOTTO 7	PRESSUMETTRIC O <16 H INVASIVA - NON INVASIVA	2	1.500	9	13.500,00	1	730	2,7	1.971,00	63273305E4	15.471,00
LOTTO 8	PRESSUMETTRIC O >16 H INVASIVA - NON INVASIVA	2	1.500	16	24.000,00	1	730	4,8	3.504,00	6327340E22	27.504,00
LOTTO 9	PRESSO- VOLUMETRICO <16 H INVASIVA - NON INVASIVA	7	5.250	16	84.000,00	35	25.550	4,8	122.640,00	63273538DE	206.640,00

All. 2

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA VENTILATORE	FABBISOGNO MEDIO ANNUO	GIORNATE DI TERAPIA BIENNALE	COSTO GIORNATA TERAPIA NUOVI ASSISTITI EURO	COSTO BIENNALE NUOVI PAZIENTI EURO	STIMA NUMERO VENTILATORI DI PROPRIETA' ASL	GIORNATE DI TERAPIA BIENNALE PAZIENTI IN CARICO	COSTO GIORNATA TERAPIA PAZIENTI GIA' IN CARICO EURO	COSTO BIENNALE PAZIENTI IN CARICO EURO	CIG	IMPORTO DI GARA EURO
OTTO 0	PRESSO- VOLUMETRICO >16 H INVASIVA - NON INVASIVA	4	3.000	25	75.000,00	10	7.300	7,5	54.750,00	6327358CFD	129.750,00
OTTO 1	APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE	2	1.500	9	13.500,00	9	6.570	2,7	17.739,00	6327361F76	31.239,00
OTTO 2	MOBILIZZATORI E SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO	1	750	13	9.750,00	1	730	3,9	2.847,00	632736639A	12.597,00
OTTO 3	ASPIRATORI	10	7.500	1,2	9.000,00	16	11.680	0,36	4.204,80	63273717B9	13.204,80
OTTO 4	SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO AD ALTI FLUSSI, UMIDIFICATO E RISCALDATO	1	750	3,5	2.625,00	1	730	1	730,00	6327375B05	3.355,00

VALORI SONO IVA ESCLUSA